

STATUTO

"FONDAZIONE ITALIANA VERSO IL FUTURO - ENTE DEL TERZO SETTORE"

Titolo I - GENERALITÀ

Articolo 1 - Costituzione

1.1 La Fondazione costituita con atto a rogito Notaio Marina Fanfani di Roma in data 2 luglio 1997, rep. 35037/9189, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile e del d.lgs. 117/2017, ha la denominazione "FONDAZIONE ITALIANA VERSO IL FUTURO - ENTE DEL TERZO SETTORE".

1.2 La Fondazione usa, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, in aggiunta alla propria denominazione, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

Articolo 2 - Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Roma; la Giunta Esecutiva con deliberazione, ha la facoltà di trasferirla nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 3 - Finalità e Attività

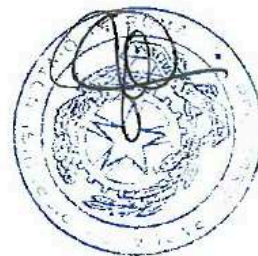
3.1 La Fondazione ha lo scopo di perseguire, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale operando nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, formazione e tutela dei diritti civili a beneficio delle persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in particolare in riferimento ai bisogni, aspirazioni e necessità delle persone adulte con Sindrome di Down o con altra disabilità intellettiva.

3.2 La Fondazione intende rappresentare un punto di riferimento costante per le dette persone offrendo supporto e soluzioni per le tematiche e i problemi inerenti il "Durante Noi e il Dopo di Noi" per le persone con disabilità intellettiva, e per le loro famiglie, mediante la promozione, la progettazione, la costruzione e la realizzazione di soluzioni residenziali con progetti di residenzialità permanente e percorsi di avviamento alla stessa, di tipo semiresidenziale, per assicurare loro innanzitutto una adeguata prospettiva di vita - specie in caso di morte dei genitori - in modo che esse possano avere una vita dignitosa e il più possibile serena.

3.3 La Fondazione, per il raggiungimento delle predette finalità, ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.lgs. 117/2007:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla leg-

Fine Varese



ge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

3.4 Coerentemente con quanto indicato al precedente punto 3.2 La Fondazione si occuperà della tutela delle persone con disabilità.

La Fondazione opererà in proprio e/o in co-progettazione, in convenzione con gli enti istituzionali preposti e, ove possibile o necessario con altri enti del terzo settore.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- a) patrocinare, promuovere, organizzare, gestire, curare in proprio o per conto altrui, direttamente oppure con o tramite altri
 - 1. case-famiglia
 - 2. comunità alloggio
 - 3. soluzioni abitative in co-housing
 - 4. percorsi di tipo semiresidenziale compresi centri diurni a carattere domiciliare,
 - 5. cooperative di formazione e lavoro ed organismi analoghi;
- b) gestire assistenza domiciliare indiretta
- c) gestire programmi semiautonomia in appartamenti di civile abitazione
- d) promuovere ed effettuare formazione per Servizi pubblici, Associazioni o Enti gestori coinvolti nell'attuazione della Legge 112 / 2016 o delle attività inerenti alla residenzialità per le persone con disabilità intellettiva;
- e) promuovere ed effettuare formazione rivolta ad operatori sociosanitari e educatori professionali svolte in forma teorica e/o mediante lo svolgimento di tirocini pratici, anche in convenzione con istituzioni ed enti pubblici o privati;
- f) istituire un Servizio di Informazione, Consulenza e Supporto alle famiglie, in particolare per le problematiche legali, ma anche socioassistenziali, connesse alla residenzialità, all'età adulte e all'invecchiamento delle persone con disabilità intellettiva;
- g) svolgere attività e iniziative di stimolo e promozione rispetto alle istituzioni locali e nazionali, sulle temati-

che del Durante/Dopo di noi, per favorire il massimo impegno delle stesse in risposta alle esigenze poste delle persone interessate.

- h) perseguire nell'interesse precipuo delle persone con disabilità, ogni altra iniziativa, manifestazione, attività direttamente connessa al proprio scopo statutario o alla raccolta di fondi, da destinare esclusivamente al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

3.5 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

3.6 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa alla Giunta esecutiva anche su proposta del Consiglio direttivo.

Titolo II - PATRIMONIO - AMMINISTRAZIONE -BILANCIO D'ESERCIZIO - VOLONTARI

Articolo 4 - Patrimonio

4.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2 Il patrimonio della fondazione è composto:

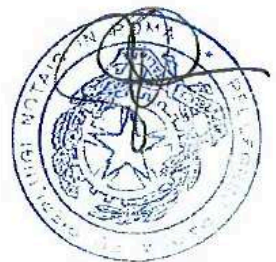
A) dal fondo di dotazione:

- di valore non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore e s.m.i.;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da contributi liberali o da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da ter-

Aurea Terebese



- zi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività di interesse generale, e di quelle diverse e dalle attività di raccolta fondi;
 - dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Articolo 5 - Raccolta Fondi

5.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

Articolo 6 - Esercizio Finanziario, Bilancio d'esercizio e sociale

6.1 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

6.2 Per ogni esercizio finanziario la Giunta Esecutiva predispone ed approva la bozza del bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo entro i termini di legge. La Giunta esecutiva documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il bilancio preventivo è preferibilmente predisposto ed approvato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello al quale il preventivo si riferisce.

6.3 La Fondazione ai sensi della normativa vigente non ha scopo di lucro e:

- a) ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per il raggiungimento delle finalità dell'Ente, ai sensi della normativa vigente;
 - b) non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e nelle modalità dalla legge previste;
- Ai fini della realizzazione del divieto, la Fondazione si impegna a seguire le prescrizioni di legge la cui inottemperanza comporta la presunzione della distribuzione di utili e avanzi.

6.4 Laddove ciò sia ritenuto opportuno dalla Giunta Esecutiva o ne ricorrano i presupposti di legge, la Giunta Esecutiva, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre al Consiglio direttivo per la definitiva approvazione.

Articolo 7 - Volontari

7.1 La fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

7.2 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni preventivamente stabilite dalla Giunta Esecutiva entro limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente.

7.3 I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Titolo III - ORDINAMENTO

Articolo 8 - Organi

8.1 Gli Organi della Fondazione sono:

8.1 a) il Consiglio Direttivo;

8.1 b) la Giunta Esecutiva

8.1 c) l'Organo di Controllo, monocratico oppure collegiale;

8.1.d) Il Revisore legale se nominato o se obbligatorio per legge.

Articolo 9 - Composizione e nomina del Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 9 ad un massimo di 15 persone, nominate dal consiglio direttivo uscente ai sensi del successivo comma 9.9. La maggioranza dei componenti il consiglio direttivo è scelta tra i familiari di disabili mentre i rimanenti sono scelti preferibilmente tra professionisti operanti nel campo giuridico, sociale, sanitario ed economico-finanziario.

9.2 Tutti i Componenti del Consiglio Direttivo prestano la loro attività gratuitamente con diritto al solo rimborso delle spese documentate.

9.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine consiliari.

9.4 Se vengono a mancare uno o più Componenti nel corso del triennio provvede il Consiglio Direttivo a sostituirli; i sostituti durano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

9.5 Quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la mag-

Anna Tardes



gioranza dei Componenti, l'intero Consiglio Direttivo cessa dall'ufficio; gli altri Componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché il Consiglio Direttivo non provvede a ricostituirsi.

9.6 Nel nuovo Consiglio Direttivo non saranno preferibilmente rieletti più di due terzi dei Consiglieri uscenti.

9.7 I Componenti del Consiglio Direttivo non possono farsi rappresentare.

9.8 Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre adunanze consecutive è equiparato a dimissionario.

9.9 Il Consiglio Direttivo, alla sua scadenza, provvede a nominare il nuovo Consiglio Direttivo, determinando il numero dei Componenti e la durata in carica.

Articolo 10- Adunanze del Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce:

10.1 a) in seduta ordinaria ogni tre mesi e comunque entro i mesi di aprile e dicembre per l'approvazione dei bilanci e per quant'altro di sua competenza a norma dell'articolo 11 seguente;

10.1 b) in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei propri Componenti o dall'Organo di Controllo.

10.2 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, o in di lui mancanza, impedimento od assenza, dal Vicepresidente o da chi ne fa le veci mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo che può essere diverso da quello della sede della Fondazione da comunicarsi a ciascun Componente del Consiglio ed ai membri dell'Organo di Controllo, almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata o posta elettronica ordinaria o certificata.

Nel caso che il convocante lo ritenga urgente, la convocazione dovrà giungere agli interessati almeno quarantotto ore prima dell'adunanza; tali termini possono venire abbreviati sull'accordo di tutti i Componenti del Consiglio in carica e dell'Organo di Controllo.

10.3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito:

10.3 a) quando sia stato convocato conformemente alle norme di cui al comma 8.2 precedente;

10.3 b) quando, in difetto di convocazione, siano presenti tutti i suoi Componenti in carica;

10.3 c) quando, validamente convocato, sia presente almeno la maggioranza dei suoi Componenti.

10.4 Le adunanze del Consiglio Direttivo vengono presiedute dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza, impedimento o mancanza, dal Vicepresidente.

10.5 Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi

Componenti presenti anche quando, per qualsiasi motivo, alcuni di questi si allontanino o si astengano dal voto; in caso di parità di voti la deliberazione verrà riproposta alla successiva adunanza consiliare.

10.6 Per le modificazioni dello Statuto occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei propri Componenti in carica.

10.7 Per lo scioglimento e l'estinzione della Fondazione occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro quinti dei propri componenti in carica.

10.8 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare dai verbali trascritti in ordine cronologico sull'apposito Libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, "per conformità" quando redatti da Notaio, con atto pubblico.

Articolo 11 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

11.1 Al Consiglio Direttivo spetta di:

11.1 a) nominare fra i propri Componenti il Presidente ed il Vicepresidente;

11.1 b) nominare un eventuale Presidente Onorario;

11.1 c) nominare i Componenti della Giunta Esecutiva previa determinazione del loro numero;

11.1 d) approvare il bilancio preventivo entro il mese di dicembre ed il bilancio consuntivo entro il mese di aprile;

11.1 e) determinare annualmente i principi ed i criteri direttivi, economici e finanziari dell'azione amministrativa ed operativa, in armonia con gli scopi e le finalità della Fondazione;

11.1 f) deliberare il Regolamento di gestione delle comunità alloggio e delle altre strutture attivate dalla Fondazione;

11.1 g) deliberare sulle materie che gli siano sottoposte dalla Giunta Esecutiva;

11.1 h) deliberare le modificazioni dello Statuto, con la sola eccezione del trasferimento sede, come previsto all'art. 2 dello statuto;

11.1 i) deliberare l'accettazione, su proposta motivata della Giunta, di donazioni, eredità e lasciti comunque vincolati, costituiti da beni mobili di valore superiore a 50'000 euro nonché da beni immobili;

11.1 l) deliberare l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni immobili su proposta motivata della Giunta;

11.1 m) deliberare lo scioglimento e l'estinzione della Fondazione.

Articolo 12- Composizione e nomina della Giunta Esecutiva

12.1 Il Consiglio Direttivo nomina la Giunta Esecutiva composta dal Presidente e dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo e da non più di cinque propri Componenti scelti di regola nella stessa proporzione di cui al comma 7.1.

12.2 La Giunta Esecutiva dura in carica per la stessa durata

Ama Marese



del Consiglio Direttivo che la ha nominata.

12.3 La Giunta Esecutiva si riunisce:

12.3 a) in via ordinaria periodicamente secondo un calendario, nelle sedi e con le modalità predeterminati dalla Giunta stessa;

12.3 b) in via straordinaria su convocazione dal Presidente con lettera raccomandata oppure con avviso per posta elettronica ordinaria o certificata, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, che può essere diverso da quello della sede della Fondazione, inviati almeno otto giorni prima della riunione. Nel caso di convocazione per posta elettronica, l'avviso può essere inviato 48 ore prima della riunione.

12.4 Le adunanze della Giunta Esecutiva vengono presiedute dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza, impedimento o mancanza, dal Vicepresidente o Componente delegato a tale scopo dal Presidente o dal più anziano di nomina o, in caso di parità, di età.

12.5 Le adunanze della Giunta Esecutiva sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi Componenti in carica.

12.6 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi Componenti presenti.

12.7 In caso di parità di voti la deliberazione verrà riproposta alla successiva adunanza della Giunta Esecutiva.

12.8 Il Componente che senza giustificato motivo non interviene a due adunanze consecutive è equiparato a dimissionario.

12.9 Quando, nel corso del triennio, viene meno, per dimissioni o altra causa:

12.9 a) un Componente della Giunta Esecutiva, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirlo nella sua prima adunanza; il sostituto dura in carica fino alla scadenza naturale della Giunta Esecutiva;

12.9 b) la maggioranza dei Componenti, l'intera Giunta Esecutiva cessa dall'ufficio; gli altri Componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché il Consiglio, convocato da essi, non provvede a nominare la nuova Giunta.

Articolo 13 - Attribuzioni della Giunta Esecutiva

13.1 La Giunta Esecutiva ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli espressamente riservati dallo Statuto alla competenza del Consiglio Direttivo.

13.2 La Giunta Esecutiva delibera ogni iniziativa intesa al perseguimento dello scopo statutario, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e in armonia con i principi ed i criteri direttivi, economici e finanziari dell'azione amministrativa ed operativa approvati dal Consiglio Direttivo.

13.3 La Giunta Esecutiva delibera anche sugli investimenti del patrimonio della Fondazione e sulla destinazione dei

suoi redditi.

13.4 La Giunta Esecutiva predispone entro il mese di marzo il progetto di bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro il mese di novembre quello preventivo per l'anno successivo che trasmette all'Organo di Controllo e sottopone al Consiglio Direttivo, unitamente alla relazione illustrativa in cui vengono esposti l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, nonché i programmi e le attività allo studio, in corso e realizzati.

13.5 La Giunta Esecutiva può nominare, anche individuandoli tra persone non facenti parte del Consiglio Direttivo, ed eventualmente assegnando ad essi un compenso:

13.5 a) un Segretario generale della Fondazione, il quale assiste e coadiuva il Presidente e la Giunta Esecutiva;

13.5 b) un Direttore Generale Operativo;

13.5 c) un Tesoriere, il quale ha il compito di coordinare la gestione economica e finanziaria della Fondazione;

13.5 d) un Responsabile per la qualità dei servizi, il quale ha il compito di verificare l'operatività delle strutture residenziali.

13.6 La Giunta esecutiva può delegare poteri e conferire procure al Presidente, al Direttore Generale Operativo ed a membri della Giunta o del Consiglio Direttivo.

13.7 La Giunta Esecutiva può costituire, come pure modificare e sopprimere, comitati, sottocomitati, commissioni, gruppi di lavoro, anche permanenti, determinandone le modalità di funzionamento, nominandone i Componenti, stabilendone gli eventuali compensi.

13.8 Le deliberazioni della Giunta Esecutiva devono risultare dai verbali trascritti in ordine cronologico sull'apposito Libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14- Riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva

14.1 Le riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri e membri della giunta.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

Ama Tarese



c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 15 - Attribuzioni del Presidente della Fondazione

15.1 Il Presidente della Fondazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva.

15.2 Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione.

15.3 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e provvede, sulla base delle loro direttive, a quanto altro occorra per la gestione della Fondazione.

15.4 Le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o mancanza spettano al Vicepresidente.

Articolo 16 - Organo di controllo - Revisore legale

16.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. Nella ipotesi dell'Organo collegiale, esso è formato, da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali la giunta esecutiva attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori. La Giunta Esecutiva nomina altresì due controllori supplenti. Nella ipotesi dell'organo monocratico la Giunta Esecutiva nomina altresì un controllore supplente. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente della Fondazione, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

16.2 I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per un triennio sino alla data di approvazione del bilancio del terzo anno e sono rieleggibili.

16.3 Il compenso dei membri dell'Organo di controllo è stabilito all'atto della loro nomina.

16.4 Per quanto non indicato nello statuto, si applicano le norme della normativa vigente.

16.5 La funzione di revisione legale è facoltativa qualora non si siano realizzati i presupposti di legge per la nomina del revisore. E' esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Nei casi

previsti dalla legge può essere incaricato della revisione legale l'organo di controllo.

16.6 L'attività di revisione è regolata dalla legge.

16.7 Il Revisore resta in carica 3 anni e può essere riconfermato.

Articolo 17- Libri della Fondazione

17.1 La Fondazione predispone i seguenti libri:

a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio direttivo;

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni della Giunta esecutiva;

d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo;

ed eventualmente, in caso di nomina;

e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dei comitati, sottocomitati, commissioni, gruppi di lavoro.

17.2 Qualora si avvalga dell'opera di volontari non occasionali, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

17.3 Tutti i libri, ad eccezione del libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, possono essere esaminati da ogni componente degli organi della fondazione, il quale può estrarne copie.

A tal fine dovranno presentare richiesta scritta alla Giunta esecutiva con preavviso di almeno dieci giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente della Giunta esecutiva. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

17.4 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 - Durata ed estinzione

18.1 La Fondazione non ha durata determinata.

18.2 Il Consiglio Direttivo può deliberare con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi Componenti in carica, l'estinzione della Fondazione. In tal caso, ed in ogni caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio direttivo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio

Ame Rovedese



di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore salvo intervenga una diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19- Rinvio

19.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

[illegible]